



# REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale civile e penale di Massa

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

- Dott. Giampaolo Fabbrizzi **Presidente**
- Dott.ssa Sara Farini **Giudice**
- Dott.ssa Elisa Pinna **Giudice**

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

r.g. c.p. n. **4/15**

Il Tribunale,

letti gli atti,

visto il provvedimento di convocazione del debitore in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 161, comma 6°, 162, commi 2° e 3°, l. fall., per l'udienza del 6.10.2015;

letta la memoria difensiva depositata;

rilevato che **[REDACTED]** - nel termine assegnato dal Tribunale, scaduto, ex art. 155, comma 5°, c.p.c. in data 28.9.2015, per effetto del decreto del 8.7.2015 con cui è stata dichiarata l'urgenza del presente procedimento ai sensi dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - non ha depositato il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.;

rilevato che la ricorrente, quale impedimento all'osservanza del primitivo termine assegnato ed al deposito di una tempestiva istanza di proroga ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., ha allegato l'omessa comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del Tribunale con il quale è stata dichiarata l'urgenza del presente procedimento;

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
MASSA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 8/10/2015

DA \_\_\_\_\_

IDENTIFICATO CON

Liv. ssa Lidia Ferris



rilevato l'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non reca alcun obbligo di comunicazione per il provvedimento con il quale il viene effettuata la dichiarazione di urgenza;

rilevato che i provvedimenti assunti in forma di decreto, in linea generale e diversamente da quanto prescritto per i provvedimenti che rivestono la forma dell'ordinanza, non sono soggetti a comunicazione (cfr. artt. 134, comma 2°, 135, 136, comma 1°, c.p.c.);

considerato infatti che è la legge a prescrivere di volta in volta che il provvedimento sia portato a conoscenza dell'interessato o tramite comunicazione con biglietto di cancelleria (artt. 163 *bis*, 779, 789, comma 2°, 790, comma 4°, c.p.c.), ovvero tramite notificazione nelle forme di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. (artt. 297, ult. co., 302, 303, 615, 643, 694, 723, 728, 793, c.p.c.);

considerato che, quale residua modalità di ostensione del contenuto del provvedimento emanato in forma di decreto è previsto l'inserimento dello stesso nel fascicolo di ufficio, liberamente consultabile dalle parti e dai loro procuratori (art. 76 disp. att. c.p.c.);

rilevato che, in carenza di una espresso onere di comunicazione apprestato dalla disciplina regolatrice del concordato preventivo - cfr. art. 161, comma 5°, l. fall., in tema di comunicazione della domanda di concordato; art. 166 l. fall. in relazione agli incombenti pubblicitari relativi al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo di cui all'art. 163 l. fall.; art. 173, comma 1°, l. fall., per la comunicazione del provvedimento di apertura del procedimento di revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo; art. 180, commi 1° e 5°, circa la comunicazione, rispettivamente, del provvedimento di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di omologa e del decreto conclusivo del giudizio medesimo - sopravvive la disciplina residuale di conoscibilità del decreto, con la conseguenza che costituiva un precipuo onere della ricorrente consultare il fascicolo d'ufficio onde essere adeguatamente edotta del provvedimento che aveva decretato l'urgenza del procedimento;

rilevato dunque che non ricorrono gli estremi per la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2°, c.p.c., onde depositare il piano e la proposta;



rilevato che neppure può essere accordata la proroga ex art. 161, comma 6°, 1. fall., dal momento che la perenzione del termine in origine accordato è inconciliabile con l'istituto della proroga dei termini processuali, nella ragion d'essere della quale è insita la non infruttuosa decorrenza del primitivo termine concesso;

rilevato che dall'inutile scadenza del ridetto termine consegue l'applicazione degli artt. 161, comma 6°, 162, commi 2° e 3°, 1. fall.;

rilevato che gli atti devono essere trasmessi alla locale Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 7 1. fall.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso presentato da [REDACTED]

Ordina la trasmissione alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di competenza;  
Ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa per le determinazioni di competenza;  
Manda alla cancelleria per provvedere immediatamente agli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Massa, nella Camera di consiglio del 8.10.2015

Il Presidente estensore  
Dr. Giampaolo Fabbrizzi

*teleumaticamente*  
**depositato in Cancelleria il 9/10/2015**

TRIBUNALE  
copia con

Massa il

22/10/2015

Partizionario Giurista  
CSP/11/1/15

CANCELLERIA  
DIRITTI DI  
TU. n° 1100

MASSA, 22/10/2015

Giampaolo Fabbrizzi  
CSP/11/1/15

